

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 106/CGF – RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. MODUGNO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MODUGNO CALCIO A 5/ LEONIDA GRAGNANO FUTSAL DEL 6.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 161 del 10.11.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 161 del 10.11.2010, ha inflitto la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e la sanzione dell’ammenda di €1.500,00 alla società A.S.D. Modugno Calcio a Cinque.

Tale decisione veniva assunta perché, durante il secondo tempo dell’incontro Modugno Calcio a Cinque/Leonida Gragnano Futsal del 6.11.2010, alcuni sostenitori della reclamante si sporgevano dalla tribuna stratonando e colpendo con delle manate l’arbitro, senza arrecargli conseguenze fisiche.

Al termine dell’incontro dei sostenitori scavalcavano le transenne penetrando indebitamente sul terreno di gioco e aggredivano con calci e pugni i calciatori e dirigenti della società avversaria, episodio per il quale l’arbitro evitava di effettuare il saluto fair-play finale dovendo rientrare precipitosamente negli spogliatoi, constatando che davanti alla porta del locale riservato alla terna arbitrale erano presenti numerose persone non autorizzate.

Avverso tale provvedimento l’A.S.D. Modugno Calcio a Cinque a ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’11.11.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 16.11.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Modugno Calcio a Cinque di Modugno (Bari) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CALC. PAOLUCCI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 31.12.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FUTSAL MAKKIA URBINO/ FIVE PESARO DEL 3.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 152 del 5.11.2010)

Il calciatore ventunenne Alessandro Paolucci, tesserato in favore dell'A.S.D. Five Pesaro, colpito dalla sanzione della squalifica fino al 31.12.2013 irrogatagli dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 152 del 5.11.2010, per aver pesantemente offeso, minacciato e colpito intenzionalmente con una violenta pallonata l'arbitro si da procurargli forte dolore e lesioni (trauma contusivo addominale giudicato guaribile in 7 giorni) nonché, per ciò, a costringerlo a interrompere l'incontro Futsal Makkia Urbino/Five Pesaro in corso il 3.11.2010 per il Campionato Under 21 del Calcio a 5, si è rivolto a questa Corte contestando la versione dei fatti riportata nel referto di gara e chiedendo una riduzione della sanzione "in misura equamente rapportata alla gravità" dell'occorso.

A supporto ha prodotto due dichiarazioni rilasciate da Pieri Alberto e Bagnesi Davide, rispettivamente dirigente ed allenatore della sua società, che confermano la ricostruzione degli avvenimenti rappresentata nei motivi di gravame.

L'appello può, per quanto di ragione, essere accolto.

Questo collegio, pur ritenendo di non potersi minimamente discostare dalle risultanze del referto che, puntuale, preciso, circostanziato e immune da incongruenze e contraddizioni, costituisce prova inoppugnabile delle violazioni oggetto della contestazione, è però dell'avviso che la squalifica comminata sia, per durata, sproporzionatamente eccessiva rispetto all'effettiva gravità degli eventi.

Ed invero, senza nulla togliere al tasso di anti giuridicità degli stessi, non può non tenersi presente che fra aggressore e aggredito non vi fu un diretto contatto fisico e che il gesto compiuto, sicuramente riprovevole, di solito, per comune esperienza, non è tale da procurare quei danni fisici rilevanti che, nella specie, ebbero a verificarsi soltanto per la peculiare vulnerabilità della parte del corpo attinta.

La sanzione, inoltre, appare oltremodo affittiva anche in relazione alla giovane età del ricorrente che, privato per ben tre anni della possibilità di svolgere attività sportiva, difficilmente potrebbe tornare a calcare i campi di gioco.

Quanto precede induce questa Corte a ridimensionare la durata della squalifica riducendola di un anno e, quindi, fissandone la scadenza al 31.12.2012.

La tassa va restituita.

E' opportuno che le dichiarazioni sottoscritte dai tesserati Pieri e Bagnesi, palesemente compiacenti e conseguentemente contrarie ai principi di lealtà e correttezza portati dall'art. 1 C.G.S., siano trasmesse, insieme con copia degli atti del presente giudizio, alla Procura Federale per le sue valutazioni.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso come sopra proposto dal calciatore Alessandro Paolucci, riduce la sanzione della squalifica inflittagli e la limita fino al 31.12.2012.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni prodotte in sede di impugnazione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S.D. KAOS FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GIANLUCA STRAFACE SEGUITO GARA PRO MARINA/KAOS FUTSAL DELL'11.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 171 del 12.11.2010)

La società A.S.D. Kaos Futsal ha proposto ricorso avverso la squalifica per 3 giornate al calciatore Under 21, Gianluca Straface, disposta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con il comunicato ufficiale n. 171 del 12.11.2010, relativo all'incontro di Coppa Italia Under 21 Pro Marina/Kaos Futsal dell'11.11.2010.

Con il ricorso viene chiesta la riduzione della pena per il comportamento provocatorio instaurato in quella partita dall'arbitro contro una squadra che non ha mai avuto problemi per tutte le partite precedenti; e nonostante ciò si ritrova per quella partita con un calciatore squalificato per 3 giornate, uno per 2 e uno per 1 con in più uno squalificato per 2 ammonizioni.

La Corte rileva che dal rapporto dell'arbitro risulta che il calciatore suddetto, dopo una sua decisione, ha urlato delle parole offensive nei suoi confronti. Risulta altresì che, uscendo dal terreno di gioco, ha applaudito ironicamente, urlando ulteriori espressioni offensive.

A fronte di quanto risulta dal predetto atto, che costituisce una fonte di prova privilegiata, la società ricorrente non ha dedotto nessun motivo specifico diretto a confutare l'accaduto, essendosi limitata semplicemente a dolersi del comportamento provocatorio dell'arbitro, aggravando così ulteriormente la propria posizione.

La sezione ritiene perfettamente equa la sanzione irrogata a fronte dello scorretto comportamento tenuto dal calciatore.

Pertanto il ricorso rasenta i limiti dell'inammissibilità. Tuttavia esso va rigettato, potendosi comunque individuare, quale motivo di gravame, la dedotta prevenzione dell'arbitro nei confronti della squadra, peraltro del tutto indimostrata.

Alla soccombenza segue la trattenuta della tassa prevista per la proposizione gravame.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Kaos Futsal di Bologna e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'ISOLOTTO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE NOZZOLI ALESSIO SEGUITO GARA STUDIO 4/ISOLOTTO CALCIO A CINQUE DEL 6.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 162 del 10.11.2010)

La società Isolotto Calcio a 5 ha proposto ricorso avverso la squalifica per 3 giornate inflitta al calciatore Alessio Nozzoli, disposta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con il Com. Uff. n. 162 del 10.11.2010, relativo all'incontro di Campionato Nazionale di Calcio a Cinque, Studio 4/Isolotto del 6.11.2010.

Con il ricorso viene chiesta la riduzione della sanzione per il fatto che, pur non negandosi il contatto tra il piede del calciatore Nozzoli e il volto del calciatore avversario, il suo tesserato non aveva alcuna intenzione di recare danno fisico all'avversario, che veniva colpito in maniera fortuita solo in seguito ad una situazione di gioco nel corso della quale entrambi i calciatori erano terminati a terra.

La Corte rileva che dal rapporto dell'arbitro risulta che il giocatore suddetto ha volontariamente colpito al volto il calciatore avversario. Tale circostanza è stata confermata dall'arbitro a seguito di telefonata disposta dalla sezione nell'adunanza del 25.11.2010.

A fronte di quanto risulta dal predetto atto, che costituisce una fonte di prova privilegiata, la società ricorrente non ha fornito alcuna prova diretta a confutare l'accaduto, essendosi limitata semplicemente ad affermare la non volontarietà del grave gesto compiuto dal calciatore.

La sezione ritiene perfettamente equa la pena irrogata a fronte dello scorretto comportamento tenuto dal prevenuto.

Pertanto il ricorso va rigettato.

Alla soccombenza segue la trattenuta della tassa prevista per la proposizione gravame.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Isolotto Calcio a Cinque di Firenze e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MATTELLI RICCARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI ALMA JUVENTUS FANO/FOLIGNO DEL 7.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 18 del 9.11.2010)

La società Foligno Calcio ha ritualmente impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato sul Com. Uff. n. 8 del 9.11.2010, con il quale il detto giudice, in relazione alla gara Alma Juventus Fano/Foligno Calcio del Campionato Allievi Nazionali, ha squalificato per quattro gare effettive il calciatore Riccardo Mattelli “per aver reagito ad una testata di un avversario colpendolo con una manata in faccia, per aver insultato l’arbitro dopo l’espulsione ed aver altresì tentato di aggredire il calciatore avversario”

A sostegno del proposto gravame la ricorrente deduce il diverso svolgimento dei fatti rispetto alla refertazione arbitrale.

Ad avviso della Corte il proposto ricorso va disatteso.

Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari il rapporto dell’arbitro costituisce prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente il motivo di ricorso appare del tutto privo di fondamento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Foligno Calcio S.r.l. di Foligno (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 23 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete